



**COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO
DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE**

INDICE

		CAPO I
		GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI
Art. 1	Campo di applicazione	
Art. 2	Tipo delle armi in dotazione	
Art. 3	Numero delle armi in dotazione	
		CAPO II
		MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA
Art. 4	Assegnazione dell'arma	
Art. 5	Modalità di porto dell'arma	
Art. 6	Servizi di collegamento e rappresentanza	
Art. 7	Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto	
		CAPO III
		TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI
Art. 8	Prelevamento e deposito dell'arma	
Art. 9	Doveri dell'assegnatario	
Art. 10	Custodia delle armi	
Art. 11	Consegnatario e subconsegnatario delle armi	
Art. 12	Doveri del consegnatario	
Art. 13	Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni	
Art. 14	Controlli e sorveglianza	
		CAPO IV
		ADDESTRAMENTO
Art. 15	Addestramento al tiro	
		CAPO V
		DISPOSIZIONI FINALI
Art. 16	Rinvio	
Art. 17	Entrata in vigore	

CAPO I
GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione del D.M. 4 marzo 1987, n° 145, le dotazioni delle armi ed i servizi prestati con armi dagli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, fatte salve le disposizioni della L. 7 marzo 1986 n° 65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.
2. I servizi prestati con armi possono essere eseguiti solo dagli appartenenti al Servizio di Polizia Locale in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza.
3. L'armamento in dotazione agli addetti ai Servizi di Polizia Locale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.

Art. 2
Tipo delle armi in dotazione

1. L'arma in dotazione agli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, da scegliersi all'atto dell'acquisto tra quelle iscritte nel catalogo nazionale di cui all'articolo 7 della L. 18 aprile 1975 n° 110 e successive modificazioni, è la pistola semiautomatica di calibro 9 x 21.

Art. 3
Numero delle armi in dotazione

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione al Servizio di Polizia municipale con il relativo munizionamento corrisponde al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, maggiorato di una sola arma di riserva, nonché per quelle armi conseguenti ai momentanei depositi dovuti a pensionamenti e ritiri cautelari di cui all'articolo 8 del presente regolamento.
2. Il Comandante denuncia all'autorità locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 38 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, le armi acquistate per la dotazione, e comunica al Prefetto il numero complessivo delle armi in dotazione.

CAPO II
MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 4
Assegnazione dell'arma

1. Tutti gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale in possesso della qualità di agente di Pubblica Sicurezza svolgono il servizio con l'arma in dotazione, che è obbligatoriamente assegnata una volta superato il primo addestramento di tiro e maneggio.
2. L'arma è assegnata in via continuativa a tutti gli appartenenti al Servizio in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, con provvedimento del Sindaco o del Comandante a tal fine delegato, comunicato al Prefetto.
3. Del provvedimento di assegnazione dell'arma è fatta menzione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, tramite il numero di matricola dell'arma stessa; il provvedimento di assegnazione dell'arma, inoltre, dovrà essere riportato in apposito registro.
4. Ogni assegnatario, entro 5 giorni, deve fare comunicazione di detenzione dell'arma alla competente autorità di P.S.: Questura o Comando Stazione Carabinieri competente nel territorio di residenza.
5. Ogni appartenente al Servizio è tenuto a portare con sé il tesserino personale di cui sopra.
6. L'assegnazione dell'arma in via continuativa consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell'orario di servizio nel territorio ove l'agente presta il proprio servizio, nonché di raggiungere dal proprio domicilio, ancorché situato in comune diverso da quello in cui presta servizio e viceversa.
7. Il Comandante, o in caso di urgenza anche il subconsegnatario, deve procedere al ritiro cautelare dell'arma in dotazione quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio, ovvero siano accaduti fatti, comportamenti, o siano in atto situazioni tali da risultare ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone. Tale provvedimento viene comunicato tempestivamente al Sindaco.
8. Ogni appartenente al Servizio al quale non sia stata assegnata o sia stata ritirata, per qualsiasi ragione, l'arma in dotazione, ed ogni agente che presti servizio a tempo determinato, non può

essere adibito, ai servizi di guardia armata a sedi o palazzi di proprietà o in disponibilità comunale, né a quelli di pronto intervento a bordo di veicoli, con esclusione degli altri servizi ordinari, nonché di viabilità e rilievo di incidenti stradali, effettuati anche in orario notturno.

9. Non è consentita la cessione, anche temporanea, dell'arma assegnata, a terzi ancorché appartenenti allo stesso servizio di Polizia Locale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Art. 5 **Modalità di porto dell'arma**

1. L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del porto con le modalità di cui all'art. 5 del D.M. 4 marzo 1987, n°145 in tutti i casi di impiego in un iforme.
2. Gli addetti al Servizio di Polizia Locale che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossando l'uniforme, portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.
3. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della L. 7 marzo 1986, n°65, l'addetto al Servizio è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, nonché nei casi in cui è autorizzato, ai sensi dell'art. 6, comma 1°; lettera a) e 2° del D.M. 4 marzo 1987, n ° 145 a portare l'arma anche fuori dal servizio, l'arma è portata in modo non visibile.
4. I dirigenti, i funzionari e il personale che svolge il servizio in ufficio, ad esclusione dei servizi di guardia, portano l'arma in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme.
5. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

Art. 6 **Servizi di collegamento e di rappresentanza**

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori del territorio di competenza, dagli addetti al Servizio in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza, sono svolti di massima senza l'arma; tuttavia salvo quanto previsto dall'art. 9 del D.M. 4 marzo 1987, n° 145 citato, agli addetti alla Polizia Locale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Art. 7 **Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto**

1. I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Servizi o Corpi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati di massima senza arma.
2. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della L. 7 marzo 1986, n° 65, che un contingente effettui il servizio in uniforme e munito di arma.
3. Il Sindaco comunica al Prefetto ed a quello territorialmente competente, per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

CAPO III **TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI**

Art. 8 **Prelevamento e deposito dell'arma**

1. L'arma è prelevata presso il consegnatario o subconsegnatario previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'art. 4, nell'apposito registro.
2. L'arma deve essere immediatamente affidata al consegnatario o subconsegnatario nei seguenti casi:
 - a) quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione;

- b) quando viene a mancare la qualità di agente di P.S.;
 - c) all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;
 - d) tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Prefetto, o del Comandante per i casi di cui all'art. 4 comma 7 del presente regolamento.
3. Della riconsegna dell'arma deve essere data immediata comunicazione all'autorità di P.S. cui l'arma è stata denunciata, inoltre l'avvenuta riconsegna deve essere riportata nel registro in cui è stato annotato il provvedimento di assegnazione.
 4. In caso di congedo ordinario o straordinario superiore a giorni 10 e per tutto il periodo dello stesso l'assegnatario ha facoltà di depositare l'arma nell'apposito armadio.
 5. Fuori dei casi di cui al precedente comma, l'appartenente al Servizio che non abbia la residenza o il domicilio nella provincia di Treviso o in provincia limitrofa, può depositare l'arma, alla fine del servizio giornaliero, presso la sede del Comando nell'apposito armadio.

Art. 9 Doveri dell'assegnatario

1. L'addetto al Servizio al quale è assegnata l'arma in via continuativa deve:
 - a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
 - b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia;
 - c) segnalare immediatamente al Comandante ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa;
 - d) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
 - e) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui all'art. 15 del presente regolamento.
2. A tal fine, dovrà in particolare:
 - a) astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia con estranei che tra colleghi;
 - b) evitare di tenere armi cariche negli uffici, tranne che durante i servizi notturni, avendo presente che l'arma è scarica allorché risulti priva di cartuccia nella camera di scoppio e sia in sicura, ancorché con caricatore inserito;
 - c) nell'abitazione, riporre l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave, comunque fuori dalla portata dei minori;
 - d) evitare di abbandonare l'arma all'interno di veicoli, anche se chiusi a chiave;
 - e) segnalare immediatamente qualsiasi difetto di funzionamento rilevato durante le esercitazioni, mantenendo l'arma costantemente efficiente e pulita;
 - f) osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;
 - g) ispirarsi costantemente a criteri di prudenza.

Art. 10 Custodia delle armi

1. Presso il Comando di Polizia Locale sono predisposti due armadi blindati rispettivamente adibiti alla custodia delle armi e delle munizioni in dotazione e di riserva.
2. Le armi sono conservate prive di fondina e di munizioni nell'apposito armadio metallico corazzato chiuso a chiave con serratura di sicurezza del tipo cassaforte.
3. Le munizioni sono conservate nel distinto armadio metallico di analoghe caratteristiche.
4. Durante le ore d'ufficio, le chiavi degli armadi blindati sono conservate dal Comandante-consegnatario e dal subconsegnatario.
5. Fuori dell'orario di servizio le chiavi sono custodite nella cassaforte del Servizio in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza.
6. Copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del Comandante, in busta sigillata controfirmata dal subconsegnatario.
7. Per le armi e le munizioni tenute nei rispettivi armadi è predisposto un registro di carico e scarico, con pagine numerate, vistate dal Questore di Treviso; nello stesso registro verranno annotate anche le armi assegnate a ciascun agente, che per motivi diversi, sia assente dal servizio per oltre 10 giorni.
8. I movimenti di prelevamento e deposito temporaneo delle armi e delle munizioni devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e vistate dal Comandante del Servizio.
9. Si predispongono altresì il registro a pagine numerate e preventivamente vistate dal Comandante del Servizio per:
 - le riparazioni delle armi;
 - i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi.

10. L'Autorità di P.S. ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere le misure cautelari indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

Art. 11

Consegnatario e subconsegnatario delle armi

1. Il **Comandante** è nominato consegnatario delle armi ed è pertanto responsabile della tenuta dell'armamento e munizionamento in deposito.
2. Il Comandante nomina un subconsegnatario che è tenuto ad osservare le direttive del consegnatario stesso.

Art. 12

Doveri del consegnatario

1. Il consegnatario ed il sub-consegnatario delle armi svolgono il loro compito con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 17 D.M. 4 marzo 1987, n°145.
2. Essi inoltre curano con la massima diligenza:
 - a) la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni negli armadi, dei registri e della documentazione, delle chiavi, consegnate ai sensi degli articoli precedenti;
 - b) l'effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
 - c) la tenuta dei registri e della documentazione;
 - d) la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni d'armeria.

Art. 13

Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni

1. L'apertura degli armadi è consentita esclusivamente al Sindaco, al Comandante del Servizio e, in sua assenza, al sub-consegnatario.
2. Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in luogo isolato.
3. Nel luogo predisposto per il caricamento e scaricamento delle armi, sono affisse ben visibili le prescrizioni di sicurezza.

Art. 14

Controlli e sorveglianza

1. Il Sindaco e il Comandante possono disporre visite di controllo e ispezioni interne periodiche.

CAPO IV ADDESTRAMENTO

Art. 15

Addestramento al tiro

1. Gli appartenenti al Servizio, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, e devono superare ogni anno un corso di almeno quattro lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.
2. È facoltà del Comandante disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro per tutto o parte del personale.
3. dell'avvenuto addestramento e dei risultati ottenuti a seguito del corso annuale di almeno quattro lezioni regolamentari di tiro a segno dovrà essere tenuta idonea documentazione agli atti d'ufficio

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n° 145.

Art. 17
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua esecutività e sarà comunicato al Prefetto di Treviso a norma dell'art. 2 comma 2 del D.M. 4 marzo 1987 n° 145 e al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario del Governo ai sensi dell'art. 11 della L. 7 marzo 1986 n° 65.